



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA

Ex Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della SIG.RA MARIANNA D’ARGENTO, cittadina italiana, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di formazione professionale, denominato “ITEC Level 2 NVQ Diploma in Hairdressing” (DIPLOMA DI PARRUCCHIERE ITEC NVQ LIVELLO 2), conferito da “VTCT” (UK) in data 12 gennaio 2018 (con il numero di qualifica 601/5795/1), per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore”, ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che il corso di formazione duale, previsto per il conseguimento del predetto Diploma, ha avuto la durata di un anno (dall’11 gennaio 2017 al 12 gennaio 2018) e si è svolto, per la parte teorica, presso il “LHAA COLLEGE” di Londra (UK) e, per la parte pratica-lavorativa, all’interno dell’impresa “SANRIZZ LIMITED” di Londra;

VISTO il documento denominato “Specification”, rilasciato da “ITEC” unitamente al predetto titolo, in cui sono riportate molteplici informazioni sulla specificità del “Diploma ITEC di Parrucchiere NVQ di Livello 2-QAN 601/5795/1” con particolare riguardo al numero delle ore di “Apprendimento guidato” necessarie per ottenere la piena qualifica, alle materie, “Unità obbligatorie ed opzionali”, facenti parte del piano formativo (con indicazione per ciascuna di esse dei crediti formativi assegnati e delle ore di frequenza previste), nonché alle opportunità sia di avanzamento professionale, sia di impiego che il possesso di tale qualifica consente di perseguire;

VISTO il Certificato del 7 settembre 2018 redatto, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, dalla competente Autorità del Regno Unito, UK NARIK-NATIONAL RECOGNITION INFORMATION CENTRE (Centro Nazionale di informazione per il Riconoscimento), con cui la medesima informa che in loco la professione di “parrucchiere” non è regolamentata e che la qualifica professionale conseguita con il “Diploma di Parrucchiere NVQ di Livello 2” è ufficialmente riconosciuta a livello nazionale,



poiché rilasciata da “VTCT”, ossia l’Ente certificatore del Regno Unito, ed è accreditata dall’Ufficio governativo OFQUAL (Office of Qualifications and Examinations Regulation – Ufficio per la regolamentazione di qualifiche ed esami) predisposto al controllo delle qualifiche esterne in Inghilterra;

CONSIDERATE le notizie aggiuntive rese dalla medesima Autorità competente del Regno Unito, mediante IMI N. 91902 e contestuale comunicazione per posta elettronica, secondo cui “una qualifica NVQ” è istruzione e formazione regolamentata ai sensi dell’art. 3, par. 1), lett. e) della Direttiva 2005/36/CE ed il “Livello 2” del predetto Diploma corrisponde alla qualifica indicata all’art. 11, lett. b), della medesima Direttiva;

TENUTO CONTO delle predette comunicazioni con cui l’Autorità UK-NARIC ha fornito maggiori ragguagli circa il vigente sistema nazionale delle qualifiche professionali regolamentate, precisando che “VTCT” (numero RN5198 del Registro OFQUAL), riconosciuto a livello governativo quale ente autorizzato a certificare qualifiche non di laurea, in bellezza e acconciatura, ha acquisito “ITEC” a novembre 2016 e di conseguenza, da tale epoca, le qualifiche conferite da “VTCT” sono state certificate congiuntamente come “VTCT (ITEC)”;

PRESO ATTO inoltre che ogni qualifica “VTCT (ITEC)” è sottoposta a valutazione individuale da OFQUAL prima che venga riconosciuto e fornito un livello RQF (Regulated Qualifications Framework);

CONSIDERATO che dell’esperienza professionale estera documentata dalla SIG.RA MARIANNA D’ARGENTO, svolta presso l’impresa “SANRIZZ LIMITED” di Londra con la qualifica di “Junior Hairdresser” dal 3 maggio 2016 all’11 agosto 2018, è stato possibile valutare soltanto i sette mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di qualifica di “parrucchiere”(ossia dal 12 gennaio 2018 all’11 agosto 2018), poiché la precedente attività lavorativa riguarda il percorso formativo seguito dalla richiedente, e, nello specifico, un anno è relativo al periodo di formazione duale obbligatoria precedentemente riferito;

VISTA la delibera assunta in data 11 ottobre 2019 dalla Conferenza di Servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – *Regime generale* – articoli 18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo, unitamente all’esperienza professionale estera, a consentire in Italia l’esercizio della professione di “Acconciatore”, di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174, si è anche determinato di accogliere al riconoscimento la domanda della SIG.RA MARIANNA D’ARGENTO subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del medesimo d.lgs. 206/2007;

RITENUTO pertanto necessario prevedere tale misura compensativa, in quanto la formazione richiesta dalla vigente normativa italiana di settore “*riguarda materie sostanzialmente diverse, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione, e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante*” (art. 22, comma 5) d.lgs. 206/2007);

STABILITO che, in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la predetta misura compensativa, volta a colmare la differenza



della formazione, viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di cui all'Allegato A, il quale costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota (PROT. MISE 294866) del 16 ottobre 2019 ha comunicato alla SIG.RA MARIANNA D'ARGENTO, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accoglimento della richiesta di riconoscimento solo subordinatamente all'espletamento della predetta misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 che è stata regolarmente corrisposta dalla SIG.RA MARIANNA D'ARGENTO mediante bonifico bancario;

## **Decreta**

### **Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA MARIANNA D'ARGENTO, cittadina italiana, nata a PENNE (PE) il 23 novembre 1979, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il titolo di formazione citato in preambolo, unitamente all'esperienza professionale estera precedentemente riferita, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Acconciatore", di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, a norma degli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i., volta a colmare la differenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma, 21 novembre 2019



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA

Ex Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### **ALLEGATO A**

La prova attitudinale, consistente in una prova pratica e in un colloquio, è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato sugli argomenti oggetto della stessa, per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività indicata nel presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale prevede nello specifico:

#### **PROVA PRATICA-ATTITUDINALE:**

- **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

#### **PROVA ORALE:**

la prova orale consisterà in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie previste per la prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti discipline: *“Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale”*.

---

La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE ABRUZZO presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla REGIONE ABRUZZO, DPG - DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE -DPG009- SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE -PALAZZO SILONE, VIA LEONARDO DA VINCI N.6 - 67100 L'AQUILA - PIANO TERRA, LATO A; PEC DI SERVIZIO: [DPG@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT](mailto:DPG@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT) [DPG009@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT](mailto:DPG009@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT).

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo.

Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; **quest'ultima** rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta, in esito alla predetta prova, in possesso della relativa qualifica professionale.**



la precedente attività lavorativa, oltre a non essere stata svolta con le competenze e le abilità professionali date dall'conseguimento del citato Diploma, fa parte del periodo di pratica obbligatorio (dall'11 gennaio 2017 al 12 gennaio 2018) del percorso formativo duale previsto per l'ottenimento del riferito titolo professionale;

VISTA l'esperienza professionale estera documentata dalla SIG.RA MARIANNA D'ARGENTO svolta presso l'impresa "SANRIZZ LIMITED" di Londra con la qualifica di "Junior Hairdresser", iniziata il 3 maggio 2016 e conclusasi l'11 agosto 2018, di cui è stabilito che quella decorrente dall'11 gennaio 2017 sino al 12 gennaio 2018 va considerata come facente del periodo obbligatorio di pratica previsto dal percorso formativo duale per il conseguimento del "Level 2 NVQ Diploma in Hairdressing", ne consegue che della predetta esperienza estera documentata sono stati ritenuti valutabili soltanto i sette mesi successivi alla data di ottenimento del citato titolo di formazione professionale (dal 12 gennaio 2018 all'11 agosto 2018);

REGIONE ABRUZZO

- *DOTT. CARLO AMOROSO*

*DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE*

Tel. +39 085 7672589

e-mail: [carlo.amoroso@regione.abruzzo.it](mailto:carlo.amoroso@regione.abruzzo.it)

- *DOTT. SSA M. SAULA GAMBACORTA*

*PO-UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE*

Tel. +39 085 7672322

e-mail: [saula.gambacorta@regione.abruzzo.it](mailto:saula.gambacorta@regione.abruzzo.it)

Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci n.6 - 67100 L'Aquila - Piano terra, lato A  
DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE - PEC di  
servizio: [dpg@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg@pec.regione.abruzzo.it)

TENUTO CONTO delle ulteriori precisazioni fornite dall'Autorità UK-NARIC circa il vigente sistema nazionale delle qualifiche professionali regolamentate, attestando che "VTCT" (numero RN5198 del Registro OFQUAL), riconosciuto a livello governativo quale ente autorizzato a certificare qualifiche non di laurea, in bellezza e acconciatura, ha acquisito "ITEC" a novembre 2016 e, di conseguenza, da tale epoca, le qualifiche conferite da "VTCT" sono state certificate congiuntamente come "VTCT (ITEC)";

VTCT è un ente certificatore riconosciuto autorizzato dal Governo Britannico per l'accREDITAMENTO delle qualifiche, i

Il regolamentatore delle qualifiche esterne, "Office of Qualifications and Examination Regulation (Ofqual)", riconosce VTCT come un ente autorizzato a certificare qualifiche non di laurea.